

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

**Sezioni Unite**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 63/CGF**

**(2010/2011)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 5/CGF – RIUNIONE DEL 13 LUGLIO 2010**

**I° Collegio composto dai Sigg.ri**

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Avv. Lorenzo ATTOLICO - (Componenti aggiunti: Dott. Maurizio DE FILIPPO, Dott. Gian Matteo CIAMPAGLIA) – Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI - Segretario: Dott. Antonio METTIERI.

**1) RICORSO SIG. MAURIZIO ZAMPARINI (PRESIDENTE DEL C.D.A. DELLA SOC. U.S. CITTÀ DI PALERMO S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI 6 MESI INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, DEL C.G.S. E DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 1, DEL C.G.S. PREVIGENTE, TRASFUSO NELL'ART. 8, COMMA 1, DEL VIGENTE C.G.S. (NOTA N. 7091/1008PF07-08/SP/BLP DEL 26.4.2010)**  
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 09.06.2010)

**2) RICORSO SIG. RINO FOSCHI (GIÀ DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOC. U.S. CITTÀ DI PALERMO S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI 3 MESI INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, DEL C.G.S. (NOTA N. 7091/1008PF07-08/SP/BLP DEL 26.4.2010)** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 09.06.2010)

**3) RICORSO TERNANA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:**

**- INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. FERRAMOSCA LUCA;  
- INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. DOMINICIS STEFANO;  
- AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA TERNANA CALCIO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, DEL C.G.S. E DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 3, DEL C.G.S. PREVIGENTE, TRASFUSO NELL'ART. 8, COMMA 4, DEL VIGENTE C.G.S. E DELL'ART. 2, COMMA 4, DEL PREVIGENTE C.G.S., TRASFUSO NELL'ART. 4, COMMA 1, DEL VIGENTE C.G.S., (NOTA N. 7091/1008PF07-08/SP/BLP DEL 26.4.2010)**  
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 09.06.2010)

A seguito di alcune segnalazioni pervenute dall'Autorità Giudiziaria di Roma, Milano e Genova, l'allora Ufficio Indagini riceveva notizia di una alterazione incrociata nella compravendita di calciatori con valutazioni economiche degli stessi assolutamente gonfiate. La sopravvalutazione veniva poi riportata nei bilanci delle società interessate di tanto che apparivano delle poste di bilancio positive con una conseguente situazione patrimoniale ben più florida di quella reale.

L'attività accertativa effettuata dall'Ufficio Indagini (poi Procura Federale) portava al deferimento tra gli altri - dopo che erano state concesse alcune proroghe - di numerosi tesserati tra cui Maurizio Zamparini (Presidente del Palermo), Foschi Rino (Direttore Sportivo del Palermo), Ferramosca Luca (Presidente della Ternana) Dominicis Stefano (Amministratore Unico della Ternana), nonché della società Ternana con atto del 26 aprile 2010.

Nel corso del procedimento di primo grado avanti la Commissione Disciplinare Nazionale, che come già detto vedeva coinvolti altri incolpati, la Procura Federale derubricava la contestazione originariamente rivolta ai sopra nominati Zamparini, Foschi, Ferramosca e Dominicis e la Ternana.

In particolare:

- Zamparini Maurizio era incolpato per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. e delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, C.G.S. previgente, trasfuso nell'art. 8, comma 1, del vigente C.G.S.,

- Foschi Rino era incolpato per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S.;

- Ferramosca, Dominicis e Ternana Calcio sanzionati per le violazioni dell'art. 1, comma 1, C.G.S. e delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 3, C.G.S. previgente, trasfuso nell'art. 8, comma 4, del vigente C.G.S. e dell'art. 2, comma 4, del previgente C.G.S., trasfuso nell'art. 4, comma 1, del vigente C.G.S..

Zamparini non avrebbe svalutato nel bilancio al 30 giugno 2004 e nella situazione infrannuale al 31 marzo 2004, delle poste attive contabilizzate al momento dell'acquisizione dei diritti della prestazione dei calciatori.

Foschi poiché avrebbe redatto una perizia contenente dati non veritieri.

Dominicis, Ferramosca e Ternana per non aver svalutato nel bilancio 30 giugno 2005 e nella situazione infrannuale 31 marzo 2005 e poi analogamente nei successivi bilanci 2006/2007 e 2008, e nelle situazioni infrannuali 2006/2007 e 2008, i diritti alle prestazioni pluriennali dei calciatori.

Costituitesi le parti, la Commissione Disciplinare Nazionale (crf Com. Uff. n. 91) ritenuta fondata l'incolpazione - così rigettando tutte le eccezioni pregiudiziali delle parti - comminava rispettivamente:

- Zamparini la sanzione dell'inibizione di 6 mesi;

- Foschi, la sanzione dell'inibizione di mesi 3;

- Dominicis, Ferramosca, inibizione per mesi 6 e la Ternana ammenda di €20.000,00.

Proponevano impugnazione tutti gli interessati e si costituiva in giudizio la Procura Federale la quale ne chiedeva il rigetto.

Nello specifico Zamparini nel ribadire l'eccezione di prescrizione, poneva in rilievo come le proroghe concesse all'Ufficio inquirente non sarebbero state rituali; in particolare contestava l'ultima rilasciata l'8 ottobre 2008. Nel merito poneva in evidenza che la valutazione del calciatore Brienza sarebbe stata assolutamente congrua con connessi appostamenti nel bilancio del tutto corretti.

Foschi sosteneva oltre le stesse eccezioni, che la valutazione effettuata in perizia del Brienza corrispondeva al valore reale del calciatore.

Ferramosca, Dominicis e la Ternana nel contestare anch'essi l'effettività delle proroghe, ritenevano che i dati con cui in bilancio era indicato il diritto dei calciatori Cibocchi Calagliò Marzocchi fosse in linea con i valori di mercato, non essendo necessaria alcuna svalutazione.

Cio' premesso ritiene questa Corte che le impugnazioni di Zamparini e Foschi siano fondate.

Ed infatti prescindendo da tutte le eccezioni processuali delle difese e ritenendo tempestivi i motivi prodotti dall'Avv. Grassani, non essendovi nessuna prova sulla ritualità della consegna del plico al domicilio indicato dal Foschi e risultando per *tabulas* il contrario (la cartolina di ritorno è stata prodotta e mostrata in originale ed acquisita in fotocopia e la stessa non porta la firma del destinatario essendo tra l'altro in suo possesso) risulta che le incolpazioni e la decisione di primo grado non abbiano tenuto conto di alcuni elementi essenziali.

Nel bilancio 30 giugno 2003 e nei successivi bilanci, la società Palermo Calcio ha correttamente svalutato i diritti pluriennali dei calciatori in aderenza al c.d. decreto "spalma debiti" (Legge 27/2003), ciò risulta dall'esame degli atti, infatti la società ha correttamente svalutato i diritti citati sulla base della perizia opportunamente redatta dal signor Rino Foschi come previsto dalla legge

27/2003. La perizia appare essere congrua nella asserzione del valore del calciatore Brienza, disconstandosi con un margine insignificante dalla valutazione economica ritenuta congrua dalla Procura Federale.

I predetti Zamparini e Foschi vanno assolti.

Diversamente per quel che concerne Dominicis, Ferramosca e la Ternana. dall'esame degli atti risulta che l'Ufficio dell'accusa ha ricevuto le proroghe ritualmente e nei termini. Infatti dall'esame dell'elenco prodotto dalla Procura in possesso di questa Corte risulta che il fascicolo n. 167 aperto il 18.12.2006 riguarda "*doping amministrativo*" Procura di Genova esso contiene la proroga per l'indagine richiesta il 28.6.2007 e concessa il 26.7.2007 che pertanto copre la stagione successiva (cfr Com. Uff. n. 5/CGF). Il fascicolo 1008 "*presunte plusvalenze poste in essere dalla società A.S. Roma e altre*", quindi avente lo stesso identico oggetto di quello 167 in cui appunto quest'ultimo è poi confluito ha ottenuto la proroga il 10.10.2008 (cfr Com. Uff. n. 35/CGF).

Nemmeno l'eccezione di prescrizione risulta fondata poichè i fatti si riferiscono alle mancate svalutazioni dei diritti pluriennali dei calciatori nei bilanci dal 30 giugno 2005 al 30 giugno 2008.

Ciò premesso, nel merito, la decisione di primo grado appare corretta essendo i motivi di impugnazione infondati.

In particolare per la posizione del calciatore Cibocchi - acquistato dal Torino nel 2003 per un ammontare di €5.63700,00 valutazione assolutamente abnorme - indipendentemente dall'estraneità degli incolpati alla realizzazione della plusvalenza, la decisione di primo grado fonda correttamente le proprie ragioni unicamente nella mancata svalutazione del calciatore nei successivi esercizi presi in riferimento.

Non si tratta in buona sostanza di una valutazione di ufficio abnorme di un calciatore, anche se l'impiego e gli ingaggi non trovano nessuna corrispondenza con la cifra indicata, bensì nel fatto che i principi contabili nazionali in tema di redazione del bilancio delle società prevedono che, in caso di svalutazione durevole dell'immobilizzazione la società debba senza indugio provvedere a svalutare le poste del bilancio il cui valore risulta durevolmente inferiore al valore corrente.

Sebbene la difesa ha sostenuto che tale svalutazione è discrezionale e che tale mancata svalutazione non ha avuto effetti sulle fattispecie previste dagli artt. 2446 e 2447 del codice civile - e nemmeno per l'iscrizione ai campionati di calcio - la Corte ritiene, come citato sopra, che costituisca obbligo per le società la svalutazione in presenza di perdite durevoli, come stabilito dal principio discendente dall'art. 35 paragrafo 1 lettera e) della quarta direttiva comunitaria (in tema di redazione di bilanci delle società e dell'art. 2426, c. 1, p 2 e seguenti c.c.).

Le sanzioni così comminate al Dominicis, Ferramosca e Ternana dalla Commissione Disciplinare Nazionale vanno pertanto confermate.

Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi n. 1), 2) e 3), rispettivamente:

1) accoglie il reclamo come sopra proposto dal Sig. Maurizio Zamparini, annullando la sanzione inflittagli;

2) accoglie il reclamo come sopra proposto dal Sig. Rino Foschi, annullando la sanzione inflittagli;

3) respinge il ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio di Terni.

Dispone restituirsi le tasse relative ai reclami nn.1) e 2) e incamerarsi quella relativa al reclamo n. 3).

## II° Collegio composto dai Sigg.ri

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Vito GIAMPIETRO – Rappresentante A.I.A.: Dott. Raimondo CATANIA - Segretario: Dott. Antonio METITIERI

### **4) Ricorso F.C. BOLOGNA 1909 AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER MESI 3 ALLA SIG. MENARINI FRANCESCA (PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. FC BOLOGNA 1909);**
- **INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. MENARINI RENZO (AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. FC BOLOGNA 1909);**
- **AMMENDA DI €15.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RISPONDERE RISPETTIVAMENTE DELLE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 1, C.G.S., E DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 7759/003PF09-10/SP/BLP DEL 12.5.2010)** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 96/CDN del 21.6.2010)

Con ricorso ritualmente proposto la società F.C. Bologna 1909, in persona del legale rappresentante pro-tempore signor Alessandro Menarini, ha impugnato la delibera (Com. Uff. n. 96/CDN del 21.6.2010) con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, per la violazione di cui agli artt. 1, comma 1, 10, comma 1, e 4, comma 1, C.G.S., ha irrogato, su deferimento del Procuratore Federale, le seguenti sanzioni: a) Menarini Francesca, Presidente e legale rappresentante della società F.C. Bologna 1909, l'inibizione per mesi tre; b) Menarini Renzo, Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società F.C. Bologna 1909, l'inibizione per mesi tre; c) ammenda di € 15.000,00 alla società F.C. Bologna 1909, a titolo di responsabilità diretta.

Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito: 1) la violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 1, C.G.S., sostenendo l'estraneità del signor Moggi Luciano all'ordinamento sportivo; 2) la violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 1, C.G.S., in ordine alla esclusione del Direttore Sportivo; 3) circa il merito, l'eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, l'irrilevanza disciplinare della condotta dei soggetti condannati, l'eccesso di potere per difetto di motivazione in ordine alla inattendibilità e contraddittorietà delle audizioni del signor Salvatori, l'eccesso di potere per difetto della motivazione in ordine alla irrilevanza dell'audizione del signor Papadopulo, della signora Menarini, del signor Menarini, il difetto di istruttoria.

Ha concluso chiedendo la declaratoria di assoluta liceità ed irrilevanza disciplinare della condotta dei tesserati sanzionati, con il proscioglimento degli stessi in ordine alle incolpazioni ad essi rispettivamente ascritte.

Alla seduta del 13 luglio 2010, fissata davanti alla Corte di Giustizia Federale - Sezioni Unite – sono comparsi il rappresentante del Procura Federale, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso poiché infondato, ed il difensore delle parti ricorrenti, il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

Il ricorso è privo di fondamento e deve essere rigettato.

Questa Corte, rilevando del tutto gratuiti ed ineleganti sia l'assunto di “sentenza offensiva”, affermato dalla difesa dei ricorrenti, sia l'inconferente richiamo al contenuto di strumentali interrogazioni parlamentari volte ad incidere sulla assoluta autonomia, attribuita e riconosciuta dal C.G.S. e dallo Statuto Federale all'Organo inquirente federale, condivide nella sostanza l'impianto accusatorio e, conseguentemente, il convincimento della Commissione Disciplinare Nazionale nell'affermare, con il supporto degli oggettivi riscontri probatori acquisiti in sede di indagini, la responsabilità disciplinare dei ricorrenti.

Circa l'eccezione preliminare, relativa alla supposta “estraneità del signor Luciano Moggi e del presunto accanimento giudiziario sportivo nei confronti di lui”, giova rilevare che il su citato è stato

disciplinatamente sanzionato dalla C.A.F., con conferma della Corte Federale, che gli ha irrogato (v. Com. Uff. 1/C del 14.7.2006) anni cinque di inibizione con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C..

Conseguentemente, pur non potendosi nei di lui confronti ulteriormente procedersi disciplinatamente, essendosi dimesso nel Maggio 2006 da ogni carica societaria, permane in lui la figura di soggetto inibito ed il divieto, per i soggetti richiamati dall'art. 10, comma 1 C.G.S., di avere con lui contatti nell'espletamento di attività di natura federale in conformità allo spirito della norma.

Inconferente è, per tal uopo, il richiamo al Com. Uff. n. 53 del 2008 della C.G.F. attinente al successivo deferimento, avvenuto l'8 Febbraio 2007, per le c.d. "schede svizzere".

Ciò affermato, ne deriva che le condotte poste in essere dagli odierni ricorrenti, così come specificate nei capi di incolpazione, sono da ritenersi in violazione dell'art. 10, comma 1 C.G.S., così come esaustivamente motivato nella decisione di prime cure dalla quale questa Corte, condividendola, e nel richiamarla integralmente, non ritiene di discostarsi.

Non può, infatti, revocarsi in dubbio che gli odierni ricorrenti abbiano intessuto rapporti con l'inibito signor Luciano Moggi (v. esami Papadopulo e Salvatori) che "avrebbe potuto darci possibili consigli ai fini del raggiungimento dell'obiettivo" che la dirigenza perseguiva (v. esame Francesca Menarini) e tra questi l'assunzione del Ceravolo volta a dar corpo ad un nuovo organigramma sportivo.

Ancor più esaustivo è l'apporto, in tema di incolpazione, di quanto richiamato dal Segretario Generale, Stefano Pedrelli, il quale, pur non avendo partecipato alla cena del 30.6.2009, ha affermato d'aver appreso, a Casteldebole ed alla presenza anche di altri funzionari del Bologna, dal Geom. Menarini "della possibile collaborazione del signor Moggi e del signor Ceravolo".

In sostanza gli odierni ricorrenti hanno riconosciuto i rapporti intessuti con il Moggi e tanto basta al fine di integrare la fattispecie di cui all'art. 10, comma 1, C.G.S. - puntualmente provata dalla indagine federale.

Rilievo alcuno, infine, rivestono le avverse doglianze circa l'inattendibilità, contraddittorietà e irrilevanza di quanto, in sede di indagini, dichiarato del Salvatori e dal Papadopulo, attese le superiori evidenze, riscontri oggettivi e dichiarazioni confessorie dei signori Menarini.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Bologna 1909 di Bologna.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5) RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. FRANCESCO CERAVOLO, DIRETTORE SPORTIVO DELL'A.C. AREZZO DALLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 1 C.G.S., ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 7759/003PF09-10/SP/BLP DEL 12.5.2010 – (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 96/CDN del 21.6.2010)**

Con ricorso ritualmente proposto il Procuratore Federale ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 96/CDN del 21.6.2010), relativa al deferimento del signor Ceravolo Francesco, Direttore Sportivo della società A.C. Arezzo S.p.A., con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale lo ha prosciolto dalle incolpazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 1, C.G.S. per avere avuto contatti, nella sua qualità, con il signor Luciano Moggi, soggetto inibito e, comunque, non autorizzato, al fine di raggiungere un accordo, quale D.S. Della società F.C. Bologna 1909.

Con i motivi scritti, il Procuratore Federale, richiamando le risultanze di indagine e in specie le dichiarazioni rese dal Papadopulo e dal Salvatori, all'epoca rispettivamente allenatore e Direttore Sportivo del Bologna, e dai riscontri discendenti da quelle rese dal Renzo Menarini e da Stefano Pedrelli, rispettivamente A.D. e Segretario Generale del Bologna, ha sostenuto che all'incontro del 30.6.2009 il Ceravolo vi aveva partecipato consapevole del fatto che sarebbe stato presente il Moggi

e del ruolo che il medesimo avrebbe svolto nell'inserimento di nuovi dirigenti nella società F.C. Bologna 1909.

A supporto di questo assunto ha richiamato l'affermazione resa dal Ceravolo il quale, nella seduta del 17.6.2010, aveva, davanti alla Commissione Disciplinare Nazionale, dichiarato di non avere voluto accettare la proposta dei Menarini di entrare nella Società solo ed esclusivamente in quanto nei giorni successivi al 30 Giugno 2009 si era scatenata la nota campagna stampa nel corso della quale il suo nome era stato associato a quello del Moggi.

Con memoria difensiva tempestivamente pervenuta, il signor Ceravolo, opponendosi alle richieste del Procuratore Federale, ha eccepito l'estraneità del Moggi all'Ordinamento Sportivo Federale e, quindi, l'inapplicabilità dell'art. 10, comma 1, C.G.S., attesa la sua qualifica di Direttore Sportivo; sul merito, la mancanza di prova circa la sua consapevolezza che alla cena del 30.6.2009, che seguì l'incontro con i Menarini, fosse pure prevista la presenza del Moggi.

Né sarebbe, inoltre, provato che egli fosse stato, ai Menarini, consigliato dal Moggi.

A supporto della sua tesi difensiva ha richiamato quanto, in merito, dichiarato da Renzo Menarini, Francesca Menarini, Fabrizio Salvatori e Stefano Pedrelli, da cui emergeva che lui non era stato consigliato né suggerito, alla famiglia Menarini, dal Moggi.

Circa i motivi del ricorso proposto dal Procuratore Federale, ne ha chiesto il rigetto con conseguente conferma della decisione gravata.

Alla seduta del 13 Luglio 2010, fissata davanti alla C.G.F. - Sezioni Unite – sono comparsi il sostituto del Procuratore Federale, il quale, nel riportarsi ai motivi scritti, ha chiesto l'accoglimento del ricorso, ed il difensore del Ceravolo, che ha illustrato i motivi già enunciati nella memoria difensiva ed ha chiesto la conferma della decisione gravata.

Il Giudice di prime cure ha proscioltto il Ceravolo assumendo che gli elementi accusatori non fossero sufficienti ad affermare la responsabilità del Ceravolo sotto il profilo della preventiva consapevolezza del ruolo svolto dal Moggi e, comunque, di una volontaria presa di contatto finalizzata all'ingresso dello stesso Ceravolo nella società F.C. Bologna 1909, anche tenutosi conto del fatto che il Ceravolo non accettò la proposta dei Menarini così divaricando la sua condotta da quella dei dirigenti e del Moggi.

Ritenuta, pertanto, la contraddittorietà degli elementi di accusa, la Commissione Disciplinare Nazionale è pervenuta al convincimento di proscioglimento.

Questa Corte condivide la decisione dei Giudici di prime cure e dalla stessa non intende discostarsi.

Ai fini decisorii non sussistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che alla cena del 30.6.2009, che seguì di qualche ora l'incontro tra i Menarini ed il Ceravolo, quest'ultimo avesse avuto consapevolezza della presenza anche del Moggi.

D'altra parte, per dichiarazione dei signori Menarini, è emerso in sede di indagini che l'iniziativa di convocare il Ceravolo era stata una loro decisione autonoma in considerazione del fatto che aveva dimostrato le sue capacità vincendo il Campionato di Serie "B" con il Livorno.

A conferma di ciò appare opportuno richiamare anche quanto dal Salvatori dichiarato all'Ufficio inquirente il 18.2.2010 circa il fatto di non saper affermare se "Moggi e Ceravolo fossero preventivamente a conoscenza della loro contemporanea presenza alla riunione" (rectius "cena")

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Coraggio

**Publicato in Roma il 29 settembre 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete